



LEGA PRO

COMUNICATO N. 34/DIV – 11 NOVEMBRE 2025

34/164

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 7, 8, 9, 10 NOVEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7, 8, 9 e 10 Novembre 2025

13^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO
DOLOMITI BELLUNESI
GIANA ERMINIO
INTER U23
NOVARA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO
UNION BRESCIA

PERGOLETTESE
CITTADELLA
ALBINOLEFFE
L.R. VICENZA
LECCO
LUMEZZANE
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
OSPITALETTO FRANCIACORTA
ALCIONE MILANO

1-0
0-1
1-1
1-2
1-0
1-1
3-1
1-0
3-1
0-1

GIRONE B

ASCOLI
BRA
CAMPOBASSO
CARPI
GUIDONIA MONTECELIO
JUVENTUS NEXT GEN
PERUGIA
PIANESE
RAVENNA
TERNANA

GUBBIO
PINETO
SAMBENEDETTESE
LIVORNO
PONTEDERA
FORLÌ
AREZZO
RIMINI
TORRES
VIS PESARO

1-1
1-2
1-1
2-0
2-0
1-0
0-0
1-0
3-0
1-1

GIRONE C

ATALANTA U23
CATANIA
CAVESE
COSENZA
FOGGIA
MONOPOLI
SALERNITANA
SIRACUSA
SORRENTO
TRAPANI

GIUGLIANO
TEAM ALTAMURA
POTENZA
CASARANO
BENEVENTO
CASERTANA
CROTONE
LATINA
AUDACE CERIGNOLA
AZ PICERNO

0-1
2-0
3-0
4-1
0-3
1-1
0-0
3-1
1-2
2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 10 e 11 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 7, 8, 9 E 10 NOVEMBRE 2025



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GARA RENATE – LECCO DEL 25 OTTOBRE 2025

Il Giudice Sportivo,

con l'assistenza di Irene Papi e del rappresentante dell'AIA Sig. Marco Ravaglioli:

- viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale, dal Delegato di Lega e dall'Arbitro, e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori in ordine alla ricostruzione di quanto accaduto in merito alla sospensione della gara per un presunto guasto elettrico ad una delle quattro torri-faro anche attraverso l'audizione del responsabile della Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro;

- vista la relazione trasmessa a mezzo PEC in data 5.11.2025 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, rileva quanto segue.

Nelle richiamate relazioni si riferisce, che, la gara è stata sospesa dall'Arbitro al 9:30° minuto del secondo tempo e ripresa dopo 25 minuti a causa di scarsa illuminazione dovuta ad un guasto elettrico ad una delle quattro torri.

La Procura Federale procedeva ad escutere il responsabile della Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro, il quale rappresentava che la Società Renate aveva fornito, con una nota scritta, i chiarimenti in merito a quanto occorso in occasione della gara spiegando che durante la gara una delle quattro torri-faro si era improvvisamente spenta a causa di un corto circuito di una delle quindici lampade che compongono il faro. Gli addetti sul posto erano intervenuti constatando che l'interruttore generale della singola torre-faro era saltato; gli stessi *"in maniera improvvida"*, anziché ripristinare la situazione, circostanza che avrebbe permesso una riattivazione della torre-faro entro 15 minuti, hanno per errore *"tirato giù"* l'interruttore generale di un secondo faro, spengendo anche questo. Conseguentemente entrambi gli interruttori sono stati *"riarmati"* ma questo ha comportato un'interruzione di circa 25 minuti.

Il responsabile della Commissione Impianti della Lega Pro ha altresì interpellato il tecnico di riferimento della società Renate, il quale ha fornito i necessari chiarimenti in particolare, ribadendo che si è trattato di un guasto tecnico riferibile alla singola torre-faro e non di un blackout generalizzato, circostanza che avrebbe portato ad attivare tutto il gruppo elettrogeno.

Tutto ciò premesso, sulla scorta di quanto sopra accertato, questo Giudice ritiene che la sospensione della durata di 25 minuti circa sia stata causata da un comportamento non corretto, sotto il profilo della diligenza da osservare nella specie, degli addetti ai servizi che operavano per la Società ospitante.

Pertanto, ritiene equo comminare, in applicazione degli artt.4, 6, comma 3, e 13, comma 2, a carico della Società RENATE la sanzione dell'ammenda di € 500 per avere i suoi addetti ai servizi, per negligenza, causato la sospensione della gara per un totale complessivo di 25 minuti.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

PRO VERCELLI per avere, i suoi sostenitori (il 20% circa dei 254 presenti) posizionati nel Settore Curva Ovest, al 72° minuto della gara, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità e ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione, necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S. e

considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.500,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, tra il primo e secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. divelto e lanciato, al termine della gara, due seggiolini nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato altri due seggiolini posti nel Settore loro riservato;
4. danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore Ospiti loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità della condotta sub. 2) e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 69° minuto della gara, due bottigliette di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato nel recinto di gioco, al 22° minuto del primo tempo, un fumogeno e, al 47° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno, senza conseguenze;
2. danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore Ospiti loro riservato;
3. danneggiato i teloni posti nel Settore Ospiti destinati a coprire i posti non utilizzati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

PONTEDERA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da due sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato, al termine della gara, la recinzione in

ferro del Settore Tribuna Scoperta, muovendola con forza e provocando oscillazioni, così danneggiando il cordolo di cemento e la struttura stessa.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., integrazione r.c.c., documentazione video e fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

PIANESE per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra avversaria.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **11 FEBBRAIO 2026**

VRENNIA RAFFAELE (CROTONE)

A) per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS si portava all'altezza della telecamera e pronunciava nei loro confronti parole provocatorie;

B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava con un contatto fisico, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso afferrandolo per il giubbotto con le mani e proferendo nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS e considerato il minimo edittale previsto (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **1 DICEMBRE 2025**

MATARAZZO GIUSEPPE (SALERINITANA)

per avere, al 58° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall'area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **18 NOVEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

TALDO CARLO (PONTEDERA)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica e protestava veemente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAURI LUCIANO (CAMPOBASSO)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

MUSSO ROBERTO (CITTADELLA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ORTOLANI GIAN MARCO (PERUGIA)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina protestando platealmente e proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).

CONTE BRUNO (SORRENTO)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina proferendo frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

COPPITELLI FEDERICO	(CASERTANA)
BONATTI ANDREA	(DOLOMITI BELLUNESI)
GALLO FABIO	(L.R. VICENZA)
STELLONE ROBERTO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOCCHETTI SALVATORE	(ATALANTA U23)
IORI MANUEL	(CITTADELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPUANO EZIO
D'ALESIO FILIPPO

(GIUGLIANO)
(RIMINI)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

GIORDANO CARMINE (SIRACUSA)

nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva un'ulteriore frase offensiva nei confronti del IV Ufficiale.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IACCARINO GENNARO (AREZZO)

per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva con intensità con i tacchetti all'altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l'avversario con i tacchetti.

RIZZO FRANCESCO (FOGGIA)

per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo la caviglia dell'avversario con i tacchetti esposti.

ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, lo affrontava a distanza ravvicinata (testa a testa) e successivamente lo colpiva con una manata al volto, senza provocargli conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

FINARDI EMANUELE (PERGOLETTESE)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva espressioni blasfeme e parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEVERBE MAXIME JEAN (L.R. VICENZA)
per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MEHIC DINO	(BENEVENTO)
MANETTI GIULIO	(FORLÌ)
MANZARI GIACOMO	(PERUGIA)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
VONA EDOARDO	(PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLI GIORGIO	(ALCIONE MILANO)
GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
ERRICO ANDREA	(GUIDONIA MONTECELIO)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)
ODJER MOSES	(LIVORNO)
LAMBRUGHİ ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
ERCOLANI LUCA	(PIANESE)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
DI NOIA GIOVANNI	(TRAPANI)
PRIMASSO ANDREA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARTINELLI LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
FRISON FILIPPO	(AZ PICERNO)
PAPINI FEDERICO	(CAMPOBASSO)
CORTESI MATTEO	(CARPI)
BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
D'AMICO FELICE	(FOGGIA)
NEPI ALESSIO	(GIUGLIANO)
BRUSCAGIN MATTEO	(GUBBIO)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
MANFREDONIA MATTEO	(PONTEDERA)
MASTROIANNI FERDINANDO	(PRO PATRIA)
DONATI GIULIO	(RAVENNA)
CANDIANO MAIKO	(SIRACUSA)

CELEGHIN ENRICO

(TRAPANI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MICELI MIRKO

(MONOPOLI)

AMMONIZIONE (III INFR)

BERNARDI EDOARDO
RICCI GIACOMO
DI BIASE GIANMARCO
FIGOLI MATTEO
PINTO GIOVANNI
TOSCANO MARCO
D'ALESSIO FRANCESCO
REDOLFI ALEX
BEVILACQUA MARCO
GAROFALO VINCENZO
FAZZI NICOLO
SPINACCE MATTEO
COSTA FILIPPO
MALOTTI MANUELE
DORE SALVATORE
TORRASI EMANUELE
PROIETTO FRANCESCO
SUSSI CHRISTIAN
BRUZZANITI GIOVANNI
D'ANDREA FILIPPO
POSTIGLIONE NICCOLO
VITALI PABLO
ERRADI BILAL
MOTOLESE MATTIA
CLEMENTE GIANLUCA
OKAKA CHUKA STEFANO
COPPOLARO MAURO
MATINO EMMANUELE
TOSI FILIPPO
MOLINA JUAN IGNACIO
COLOMBINI LORENZO
CRECCO LUCA
SILLETTI ENRICO
PATANE NICOLA

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BENEVENTO)
(BRA)
(CARPI)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(INTER U23)
(L.R. VICENZA)
(LUMEZZANE)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RAVENNA)
(SALERINITANA)
(SALERINITANA)
(SAMBENEDETTESE)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SOTTINI EDOARDO
RENAULT GUILLAUME PHILI
GIGLI NICOLO
CHIARELLO RICCARDO
MAIORINO PASQUALE
LIONETTI GIORGIO
CELESIA CHRISTIAN
OUKHADDA SHADY
ZANELLATI ALESSANDRO

(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AZ PICERNO)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(CITTADELLA)

FELICOLI GIANFILIPPO
CAVALLINI GIACOMO
FORCINITI LUIGI
CRISTINI ANDREA
FIORDILINO ANTONIOLUCA
DEME SERIGNE ABDU
CAFERRI LORENZO
CUOMO GIUSEPPE
ALBERTI THOMAS
PANATTI MICHEL
SIATOUNIS ANTONIOS
D'AGOSTINI LORENZO
FIORINI MATTIA
RICCARDI PASQUALE
ROSAFIO MARCO
ANTONELLI NICOLO
IDDA RICCARDO
SILVESTRO ALESSANDRO
DE FRANCESCO ALBERTO
POZZI ALESSIO

(FOGGIA)
(FORLÌ)
(GIUGLIANO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(INTER U23)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(NOVARA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(POTENZA)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANDELLI ANDREA
CHIERICHETTI PAOLO
DE COL FILIPPO
RIGHETTI SAMUELE
LANZI EDDY
TONIOLO FRANCESCO
DAMIANI SAMUELE
CORTINOVIS ALESSANDRO
OBRIC RELJA
TCHEUNA RODRICK
AMATUCCI FRANCESCO
VITA ALESSIO
BARONE ANTONIO
GROPPELLI FILIPPO
TOCI ELJON
BOLLETTA LUCA
TESSIORE ANDREA
ZAPPELLA DAVIDE
LAVELLI MATTEO
CAVION MICHELE
DI GIOVANNANTONIO GABRIELE
FURRER GUILLAME
BONASSI LUCA
DA GRACA COSIMO MARCO
KHAILOU OMAR
KANOUTE MAMADOU YAYE
RIGGIO CRISTIAN
SCHIRO THOMAS
LUCIANI PIERLUCA
DI VICO ROCCO
MARTINS KEVIN MAUSSI

(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(CARPI)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(CROTONE)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(GIUGLIANO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(INTER U23)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LECCO)
(LIVORNO)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RAVENNA)
(SALERNITANA)
(SAMBENEDETTESE)

CANCELLIERI DAMIANO	(SIRACUSA)
CARILLO LUIGI	(SORRENTO)
SABBATANI ANTONIO	(SORRENTO)
MECCARIELLO BIAGIO	(TERNANA)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)
PALMIERI RICCARDO	(TRAPANI)
MOISES PEREIRA DOS SANTOS	(TRIESTINA)
RODOLFO	
BASSI MATTEO	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze l'11 Novembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani